



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 luglio 2013 (17.07)  
(OR. en)**

**11807/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0219 (NLE)**

---

**UD 172**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° luglio 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 467 final
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 467 final.

---

All.: COM(2013) 467 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 27.6.2013  
COM(2013) 467 final

2013/0219 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (adattamenti risultanti dall'adesione della Croazia all'Unione)**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (di seguito, la "convenzione") stabilisce misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Turchia.

L'adesione della Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013 rende necessario apportare alcuni adattamenti tecnici all'appendice III della convenzione, che tengano conto della nuova posizione di Stato membro dell'Unione europea di tale paese.

#### **Contesto generale**

La presente proposta mira a riorganizzare i riferimenti linguistici alla Croazia nei pertinenti allegati dell'appendice III della convenzione, in particolare trasferendoli dalla parte riservata ai paesi dell'EFTA alla parte riservata all'Unione europea.

Inoltre, per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia all'Unione europea, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con gli adattamenti geografici corrispondenti.

#### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Non esistono disposizioni vigenti nel settore della proposta.

#### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

#### **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Consultazione e approvazione del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune, che rappresenta le parti contraenti della convenzione.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

#### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

### **Valutazione dell'impatto**

Non è stato necessario effettuare una valutazione dell'impatto in quanto le norme fondamentali della convenzione continuano ad essere applicate.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **Sintesi delle misure proposte**

Occorre riorganizzare e inserire nell'ordine opportuno le versioni in lingua croata delle diciture riportate nella convenzione. I formulari relativi alla garanzia devono essere adattati spostando la Croazia nell'ordine rispettivo tra gli Stati membri dell'Unione europea.

È di conseguenza necessario apportare gli opportuni adattamenti alle disposizioni della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

Il presente progetto di decisione è stato trasmesso al gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune.

Il Consiglio è invitato a definire la posizione dell'UE per quanto riguarda la decisione allegata in vista della sua adozione da parte del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune.

### **Base giuridica**

Articolo 15 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione:

non pertinente.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione del Comitato congiunto UE – EFTA.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

non esistono altri strumenti idonei.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

## **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

### **Semplificazione**

Il regime comune di transito prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (adattamenti risultanti dall'adesione della Croazia all'Unione)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 della convenzione relativa ad un regime comune di transito<sup>1</sup> (di seguito, "la convenzione") dispone che tale convenzione stabilisca le misure per il trasporto di merci in transito tra la Comunità ed i paesi EFTA, nonché tra i paesi EFTA, con l'introduzione di un regime di transito comune indipendentemente dal tipo e origine delle merci.
- (2) L'articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione medesima il potere di raccomandare e adottare, mediante decisioni, le modifiche alla convenzione e alle sue appendici.
- (3) La Croazia entrerà a far parte dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (4) Occorre pertanto trasferire dalla parte riservata ai paesi EFTA le versioni in lingua croata delle diciture riportate nella convenzione e inserirle nell'ordine rispettivo nella parte riservata agli Stati membri dell'Unione.
- (5) Inoltre, a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione, è necessario introdurre nella convenzione alcuni adattamenti tecnici per quanto riguarda i formulari relativi alla garanzia elencati nell'appendice III.
- (6) La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione.
- (7) Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia all'Unione, è opportuno fissare un

---

<sup>1</sup> GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.

- (8) La Convenzione deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) Occorre pertanto definire la posizione dell'Unione in merito alla proposta di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune in merito all'adozione, da parte di detto comitato, della decisione n. XXX che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito si basa sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione. Il Consiglio deve essere debitamente informato di tali eventuali modifiche.

#### *Articolo 2*

Una volta adottata, la Commissione pubblica la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## ALLEGATO

### Proposta di

#### **DECISIONE N. XXX DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE**

**che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito**

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La Croazia entrerà a far parte dell'Unione il 1° luglio 2013.
- (2) Occorre pertanto trasferire dalla parte riservata ai paesi EFTA le versioni in lingua croata delle diciture riportate nella convenzione e inserirle nell'ordine rispettivo nella parte riservata agli Stati membri dell'Unione.
- (3) Inoltre, a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione, è necessario introdurre nella convenzione alcuni adattamenti tecnici per quanto riguarda i formulari relativi alla garanzia elencati nell'appendice III.
- (4) La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione.
- (5) Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia all'Unione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

I formulari di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici, fino alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della presente decisione.

---

<sup>2</sup> GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2013, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato congiunto*

*Il presidente*

## ALLEGATO

- (1) Nell'appendice III, allegato B1, il testo della casella 51 è sostituito dal testo seguente:

"Casella 51: Uffici di passaggio previsti

Codici dei paesi

Ad eccezione della Grecia e del Regno Unito, il codice dei paesi è il codice ISO alfa 2 (ISO 3166).

L'elenco dei codici da utilizzare è il seguente:

AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CH	Svizzera
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
EE	Estonia
EL	Grecia
ES	Spagna
FI	Finlandia
FR	Francia
HR	Croazia
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IS	Islanda
IT	Italia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
LV	Lettonia
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
NO	Norvegia
PL	Polonia
PT	Portogallo
RO	Romania
SE	Svezia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
TR	Turchia
UK	Regno Unito".

- (2) Nell'appendice III, allegato B6, il titolo III è modificato come segue:

a) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura "Validità limitata – 99200" il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Valjanost ograničena";

b) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura "Dispensa – 99201" il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Oslobođeno";

c) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura "Prova alternativa – 99202" il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Alternativni dokaz";

d) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura "Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese) – 99203" il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena .....(naziv i zemlja)";

e) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura "Uscita da ... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204" il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Izlaz iz..... podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br...";

f) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura "Dispensa dall'itinerario vincolante – 99205" il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Oslobođeno od propisanog plana puta";

g) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura "Speditore autorizzato – 99206" il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Ovlašteni pošiljatelj";

h) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura "Dispensa dalla firma – 99207" il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Oslobođeno potpisa";

i) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura "Garanzia globale vietata – 99208" il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Zabranjeno zajedničko jamstvo";

j) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura “Utilizzazione non limitata – 99209” il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Neograničena uporaba";

k) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura “Rilasciato a posteriori – 99210” il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Izdano naknadno";

l) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura “Vari – 99211” il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Razni";

m) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura “Alla rinfusa – 99212” il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Rasuto";

n) Nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura “Speditore – 99213” il seguente trattino è inserito tra le versioni in lingua francese (FR) e italiana (IT) ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

"- HR Pošiljatelj".

(3) Nell’appendice III, allegato C1, punto I, paragrafo 1, il termine “dall’Irlanda” fra i termini “dalla Repubblica francese” e “dalla Repubblica italiana” è soppresso. I termini “dalla Repubblica di Croazia” sono inseriti fra i termini “dalla Repubblica francese” e “dalla Repubblica italiana”. Il termine "dall’Irlanda" è inserito fra i termini "dalla Repubblica di Estonia" e "dalla Repubblica ellenica". I termini “della Repubblica di Croazia,” inseriti fra i termini “nei confronti” e i termini “della Repubblica d’Islanda” sono soppressi.

(4) Nell’appendice III, allegato C2, punto I, paragrafo 1, il termine “dall’Irlanda” fra i termini “dalla Repubblica francese” e “dalla Repubblica italiana” è soppresso. I termini “dalla Repubblica di Croazia” sono inseriti fra i termini “dalla Repubblica francese” e “dalla Repubblica italiana”. Il termine "dall’Irlanda" è inserito fra i termini "dalla Repubblica di Estonia" e "dalla Repubblica ellenica". I termini “della Repubblica di Croazia,” inseriti fra i termini “nei confronti” e i termini “della Repubblica d’Islanda” sono soppressi.

(5) Nell’appendice III, allegato C4, punto I, paragrafo 1, il termine “dall’Irlanda” fra i termini “dalla Repubblica francese” e “dalla Repubblica italiana” è soppresso. I termini “dalla Repubblica di Croazia” sono inseriti fra i termini “dalla Repubblica francese” e “dalla Repubblica italiana”. Il termine "dall’Irlanda" è inserito fra i termini "dalla Repubblica di Estonia" e "dalla Repubblica ellenica". I termini “della Repubblica di Croazia,” inseriti fra i termini “nei confronti” e i termini “della Repubblica d’Islanda” sono soppressi.

(6) Nell’appendice III, allegato C5, casella 7, il termine "Croazia" inserito fra i termini "Comunità europea" e "Islanda" è soppresso.

(7) Nell'appendice III, allegato C6, casella 6, il termine "Croazia" inserito fra i termini "Comunità europea" e "Islanda" è soppresso.